

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Titolo I

Arbitri e Giudici di Gara

Art. 1: Premessa

Art. 2: Ruolo dell'Arbitro

Art. 3: Rapporto Arbitrale

Titolo II

Responsabilità e Sanzioni Disciplinari

Art. 4: Irrilevanza della Mancata Conoscenza

Art. 5: Elenco Sanzioni Disciplinari

Art. 6: Criteri di irrogazione delle sanzioni

Art. 7: Riammissione

Art. 8: Squalifiche per i tesserati F.I.G.C. e comunicazione agli altri Enti di Promozione Sportiva

Titolo III

Reclami

Art. 9: Titolarità

Art. 10: Contenuto e modalità di invio

Art. 11: Termini

Art. 12: Sanzioni disciplinari per le quali non è possibile inoltrare reclamo

Art. 13: La non sanabilità delle irregolarità

Art. 14: Omologazione risultato

Art. 15: Contro deduzione e memorie illustrative

Art. 16: Ritiro del reclamo

Titolo IV

Amministrazione della Giustizia Sportiva

Art. 17: Efficacia del provvedimento

Art. 18: Decisioni e fonti di prova

Art. 19: Verbalizzazione degli atti istruttori

Art. 20: Giudice di primo grado

Art. 21: Giudizio di primo grado: procedimento

Art. 22: Comunicazione dei Provvedimenti

Art. 23: Presunzione di Conoscenza

Art. 24: Riesame

Titolo I

Arbitri e Giudici di Gara

Art. 1: Premessa

Agli effetti della presente Normativa, il termine “Arbitro” deve intendersi riferito anche ai Giudici di Gara e a chiunque demandato da un Ente (previo regolare Tesseramento), svolga Attività Tecnica per la Direzione di Incontri Sportivi.

Art. 2: Ruolo dell'Arbitro

Le Gare che si svolgono sotto la giurisdizione dell'ENTE, sono dirette da Arbitri, abilitati attraverso Corsi di Formazione per il conseguimento delle finalità educative che l'Ente si prepone.

Art. 3: Rapporto Arbitrale

Alla fine di ogni gara gli Arbitri redigono il Rapporto di Gara, strumento principale e fonte privilegiata di prova, ma che, non costituisce esclusivo strumento di accertamento della verità e delle circostanze di verifica dei fatti per l'organo giudicante, il quale potrà disporre ogni indagine ritenuta utile ai fini di giustizia.

Titolo II

Responsabilità e Sanzioni Disciplinari

Art. 4: Irrilevanza della Mancata Conoscenza

L'ignoranza dello Statuto, delle norme associative, dei regolamenti tecnici, della strutturazione delle varie manifestazioni sportive e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a propria discolta.

Art. 5: Elenco Sanzioni Disciplinari

Le Società e i tesserati sono punibili con una o più delle seguenti SANZIONI:

- a) Ammonizione
- b) Doppia Ammonizione = Espulsione + eventuale sanzione
- c) Espulsione Diretta (eventuale *SANZIONE € 15,00 – per squalifica superiore a 3 giornate € 30,00*)
- d) Perdita della Gara a Tavolino
- e) Non assegnazione dei punti della Gara
- f) Esclusione dalla Manifestazione (*Pagamento delle restanti gare previste dal Calendario*)
- g) Non assegnazione o revoca del titolo di vincitore della Manifestazione Sportiva
- h) Non ammissione o esclusione alla partecipazione alle Manifestazioni Sportive
- i) Squalifica a tempo
- j) Inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno all'ENTE.
- k) Punti di penalizzazione

Sono previsti provvedimenti disciplinari e sanzioni anche in caso di:

- a) Mancata presentazione di una Squadra all'incontro previsto dal Calendario: nel caso in cui una squadra non si presenti all'incontro previsto dal calendario sarà sanzionata con una sanzione pari al doppio della quota gara e con la vittoria della gara a tavolino con risultato di 4 – 0 per la squadra avversaria.
- b) Illecito sportivo o posizione irregolare dei tesserati (*SANZIONE € 30,00 + eventuali costi di tesseramento e sconfitta a tavolino*)
- c) Comportamento non regolamentare dei propri sostenitori (*SANZIONE da € 10,00 a 30,00*)

Art. 6: Criteri di irrogazione delle sanzioni

Nella determinazione delle sanzioni disciplinari l'organo giudicante dovrà tenere conto non soltanto della gravità oggettiva della violazione, ma anche delle circostanze di verifica del fatto, del grado di colpa, delle condizioni individuali del punendo e dei suoi precedenti disciplinari, eventuali sanzioni irrogate nei tre anni associativi precedenti che abbiano comportato squalifiche particolarmente rilevanti.

Squalifiche minime:

- a) 1 giornata per somma di ammonizioni
- b) 1 giornata per espulsione diretta su fallo di gioco ritenuto non grave
- c) 2 giornate per espulsione diretta su fallo di gioco ritenuto grave
- d) 2 giornate per offese all'arbitro e agli avversari
- e) 3 giornate per comportamenti offensivi (sputi, spintoni)
- f) Squalifica da un minimo di 30 giorni per episodi di violenza verso atleti, dirigenti e direttori di gara/delegati.

Art. 7: Riammissione

I soci dell'EUROSPORT Italia ed Opes Italia colpiti da provvedimenti disciplinari di durata superiore ad un anno potranno presentare istanza di riammissione, trascorso un anno dall'inizio della squalifica e purché sia stata scontata almeno la metà del provvedimento stesso.

L'istanza di riammissione è inoltrata al Comitato Locale di competenza che esprimerà il proprio parere entro quindici giorni dalla data di presentazione.

All'istituto della riammissione si potrà ricorrere una sola volta.

Art. 8: Squalifiche per i tesserati F.I.G.C. e comunicazione agli altri Enti di Promozione Sportiva

I provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di giustizia sportiva nei confronti di tesserati riconosciuti colpevoli, sono di obbligatoria ed immediata notifica da parte dei rispettivi organismi competenti e con piena efficacia e potranno essere notificati da un Ente all'altro, (per squalifiche superiori ai tre mesi) ai vari livelli di competenza provinciali, regionali e nazionali.

Per le squalifiche superiori ai nove mesi potranno essere notificate anche alla F.I.G.C.

Titolo III

Reclami

Art. 9: Titolarità

Sono legittimati a proporre reclamo le società ed i soci che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

Avverso i provvedimenti adottati a carico delle Società Sportive è legittimato alla proposizione del reclamo il Presidente o un suo delegato. Avverso i provvedimenti adottati a carico dei soci sono legittimati sia i destinatari dei provvedimenti medesimi, sia le Società di appartenenza.

Nei casi di illecito sportivo o di posizione irregolare di tesserati, sono legittimati a proporre reclamo anche soggetti terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.

I reclami proposti da Società o persone non legittimati sono inammissibili.

Nei casi di illecito sportivo o di posizione irregolare di tesserati possono prendere i relativi provvedimenti direttamente gli Organi Competenti della Giustizia Sportiva dell'ENTE senza bisogno che qualche diretto interessato abbia inoltrato relativo ricorso.

Art. 10: Contenuto e modalità di invio

- a) I reclami devono essere inviati entro il termine di 24 ore dall'incontro.
- b) I reclami devono essere motivati, pena la loro inammissibilità.
- c) I reclami devono essere inviati tramite posta elettronica al responsabile di settore *all'attenzione del Giudice Sportivo Opes* entro i termini fissati, accompagnati da attestazione di pagamento della tassa prescritta di € 30,00 (*di cui € 15,00 per spese amministrative*). Il pagamento della tassa reclamo può essere effettuato tramite bonifico bancario:
Intestato a **COMITATO PROVINCIALE OPES BOLOGNA**,
Codice IBAN **IT45S 03032 36721 010000591483**,
Causale **"Reclamo al Giudice Sportivo della Società _____"**.
- d) Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite detratte le spese amministrative. Vengono invece incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compreso quella del ritiro.
- e) Copia del reclamo deve essere inviata a pena di inammissibilità, con posta elettronica all'Organo Giudicante che ha emesso il provvedimento che si intende impugnare. Le ricevute delle raccomandate comprovanti tali invii devono essere conservate ed esibite a richiesta all'Organo Competente di Giustizia Sportiva.

Art. 11: Termini

I termini previsti per l'invio dei reclami sono perentori.

Qualora un termine di scadenza coincida con un giorno prefestivo o festivo, il termine stesso si intende prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Ai fini della prova del rispetto del termine farà fede la data di invio della mail.

Art. 12: Sanzioni disciplinari per le quali non è possibile inoltrare reclamo

Non sono soggette a reclamo le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) le ammonizioni.
- b) le ammonizioni con diffida.
- c) le squalifiche fino a due giornate di gara.
- d) le inibizioni temporanee fino a quindici giorni.
- e) le ammende fino a € 100,00.

Art. 13: La non sanabilità delle irregolarità

Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate mediante reclami e produzioni di atti in successive istanze.

Quindi il reclamo verrà archiviato senza esame per improcedibilità.

Art. 14: Omologazione risultato

Quando viene presentato un reclamo (*nelle modalità enunciate al Titolo III Art. 11 del presente regolamento*) il risultato dell'incontro in oggetto non verrà omologato fino alla risoluzione della controversia.

Art. 15: Contro deduzione e memorie illustrative

La controparte ha diritto di presentare all'organo giudicante, direttamente ovvero a mezzo posta elettronica, proprie contro deduzioni, entro il termine perentorio di 24 ore dall'uscita del Comunicato Ufficiale riportante l'avvenuta omologazione della gara.

Una copia di tali contro deduzioni va spedita, a mezzo posta elettronica, alla parte reclamante.

Art. 16: Ritiro del reclamo

Le parti hanno diritto al ritiro del reclamo proposto, che produrrà la chiusura dei procedimenti, salvo che il giudice non intenda proseguire d'ufficio.

Il ritiro del reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di illecito sportivo e nei procedimenti per posizione irregolare dei tesserati.

Il ritiro del reclamo non determina il rimborso della tassa di reclamo.

Titolo IV

Amministrazione della Giustizia Sportiva

Capo a - norme procedurali generali.

Art. 17: Efficacia del provvedimento

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo ancorché avverso lo stesso sia stata interposta impugnazione.

Art. 18: Decisioni e fonti di prova

Le decisioni dell'organo giudicante devono essere motivate e rese note a mezzo di comunicato ufficiale.

L'organo giudicante si avvarrà in forma privilegiata dei documenti ufficiali in suo possesso (*rapporto degli arbitri o dei giudici di gara, degli eventuali guardalinee e commissari di campo*), ma potrà prendere in considerazione le osservazioni scritte di cui all' Art. 15, presentati dalle parti interessate alla gara e disporre ogni accertamento ed indagine ritenuti utili ai fini di giustizia.

Art. 19: Verbalizzazione degli atti istruttori

Di ogni attività di natura istruttoria eseguita dall'organo giudicante deve essere redatto dettagliato verbale da conservare agli atti fino alla fine della Stagione Sportiva in corso.

Capo b - gli organi giudicanti

Art. 20: Giudice di primo grado

Nominato dal Comitato Provinciale Opes Bologna.

Art. 21: Giudizio di primo grado: procedimento

Il Procedimento di 1° grado è instaurato:

- a) d'ufficio, e si svolge sulla base dei Documenti Ufficiali (*Rapporto Arbitro, Commissario, ecc.*) e degli altri elementi di prova acquisiti.
- b) su reclamo di parte, che deve essere preannunciato (**OBBLIGATORIAMENTE per scritto**)

Art. 22: Comunicazione dei Provvedimenti

I provvedimenti dovranno essere resi noti:

- Mediante Comunicazioni Ufficiali sul sito internet.

Art. 23: Presunzione di Conoscenza

I provvedimenti dell'Organo Giudicante si intendono conosciuti con presunzione assoluta:

- Dalla data del Comunicato Ufficiale decorrono i termini per l'inoltro del reclamo.

Art. 24: Riesame

Le decisioni del Giudice Sportivo sono soggette a istanza di riesame, ivi comprese le deliberazioni sui reclami ad esclusione di tutte quelle manifestazioni che prevedono più di una gara nella stessa settimana.

L'istanza di riesame va inoltrata entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo dall'avvenuta conoscenza tramite le Comunicazioni Ufficiali. L'istanza di riesame deve essere inoltrata con le stesse modalità previste per i reclami, enunciate nel *Titolo III Art. 11*.

Comitato Provinciale Opes Bologna